

**Centro Sportivo Italiano – CSI VENEZIA**

Commissione Territoriale Giudicante

**DELIBERA N° 01/2023-T**

**Oggetto:** Reclamo squadra MELINATO IMPIANTI STIGLIANO

Con riferimento al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Categoria Open Maschile Eccellenza CSI VENEZIA, gara disputata in data 17/03/2023 tra la formazione MELINATO IMPIANTI STIGLIANO e la squadra M.U.C. perveniva in data 22/03/2023 reclamo posto in essere dal Dirigente Accompagnatore sig. Fabrizio Rampazzo, sottoscritto dal Presidente della società sportiva U.S. SAN MARCO STIGLIANO il quale richiedeva la vittoria a tavolino della gara e l'attribuzione delle giuste sanzioni a carico dei dirigenti e giocatori interessati, gara omologata nel Comunicato Ufficiale Calcio a Cinque del CSI VENEZIA n°21 pubblicato il 20/03/2023

**PREMESSO**

-che il reclamo è stato inviato nel rispetto dei modi e tempi prescritti;

-che il reclamo presenta tutti gli adempimenti propedeutici e di regolarità (artt. 19 e segg. RGS contenuto in SPORT IN REGOLA);

## Centro Sportivo Italiano – CSI VENEZIA

Commissione Territoriale Giudicante

### **LETTI E VALUTATI**

-le motivazioni addotte dalla società reclamante inerenti alla direzione della partita da parte del Direttore di Gara e dalla presenza delle due persone in panchina di cui una alla fine da lui identificata e opportunamente sanzionata,

la commissione non ritiene quanto esposto dalla squadra reclamante ascrivibile ad ERRORE TECNICO che oltretutto avrebbe portato nel caso fosse stato accertato la SOLA ripetizione della partita e non la vittoria a tavolino.

Per chiarezza di quanto esposto, si riporta l'Art. 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva contenuto in Sport in Regola il quale al comma 1 cita:

*"L'errore tecnico" arbitrale - che consiste nell'erronea applicazione di norme o regole di gioco da parte del direttore di gara, sottratte alla sua discrezionale applicazione - se accertato dagli organi giudicanti, comporta la disposizione della ripetizione della gara"*

e continua al comma 2:

*"L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale"*

per concludersi con il comma 3:

## Centro Sportivo Italiano – CSI VENEZIA

Commissione Territoriale Giudicante

*"L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco".*

Per la segnalazione nel ricorso circa la condotta della gara, la commissione lo invierà al responsabile arbitrare che valuterà o meno se prendere decisioni a riguardo del direttore di gara.

Si informa altresì che per i provvedimenti richiesti dalla società reclamante, sono stati già pubblicati e resi noti nello scorso Comunicato Ufficiale Calcio a Cinque del CSI VENEZIA n°22 pubblicato il 27/03/2023.

Per tutto quanto sopra esposto, la Commissione Territoriale Giudicante (C.T.G.)

### **DELIBERA**

- di respingere il reclamo presentato dalla squadra reclamante;
- l'incameramento dell'intera tassa reclamo versata dalla società reclamante.

Venezia Mestre lì 28/03/2023

COMMISSIONE TERRITORIALE GIUDICANTE (C.T.G.)